

n. 9/2022 r.g. CP



Tribunale di Milano Sezione II civile

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

Dott. Caterina Macchi	Presidente rel.
Dott. Guendalina Pascale	Giudice
Dott. Luca Giani	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta definitiva di concordato preventivo depositata nel procedimento iscritto al n. 9/2022 r.g. CP da Installo s.r.l. in data 27 agosto 2022, nel rispetto del termine ex art. 161 VI comma 1^o prorogato dal Tribunale; visto il parere espresso dal commissario giudiziale in data 6 settembre 2022,

osserva quanto segue.

Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via degli Olivetani 10/12, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 9 1^o di questo Tribunale.

La domanda di concordato è stata deliberata in ossequio alle previsioni degli artt. 152 e 161 1^o (cfr. verbale notarile di determina dell'a.u. in data 02.08.2022).

La parte ricorrente, quale imprenditore che esercita un'attività commerciale di trasporto, consegna e installazione di apparecchiature nuove, ritiro e smaltimento delle apparecchiature usate, nonché attività di assistenza, manutenzione e riparazione, è soggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, 1^o; è provata la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), 1^o;

Risulta l'esistenza di una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente sin dal ricorso ex art. 161 VI comma 1^o e ascrivibile prevalentemente alla crisi della controllante E-price Operations s.r.l., principale cliente della Installo s.r.l. con un'incidenza di circa il 70% sul fatturato, poi dichiarata fallita da questo Tribunale il 30 giugno 2022.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 161 II comma lf, la società ha depositato unitamente alla proposta definitiva:

- relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa al 28 febbraio 2022;
- stato analitico ed estimativo delle attività; elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione, nonché elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso di Installo s.r.l.;
- relazione ex art. 161, comma 3, lf., redatta dal dr. Massimo De Dominicis, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3 lettera d), lf;
- relazione ex art. 160 II comma lf redatta dal dr. Massimo De Dominicis, attestante l'insussistenza dei beni su cui esercitare il privilegio speciale di cui all'art. 2758 comma 2 c.c.;
- proposte vincolanti di acquisto formulate rispettivamente da TYP s.r.l. e SIB s.p.a.;
- parere formulato dal Dott. Giuseppe Gregoris in tema di "riversamento spontaneo";
- analisi dell'alternativa fallimentare.

L'apparato documentale è invero ben più ampio, ed offre riscontri al piano che sottende la proposta concordataria, le cui caratteristiche qui si sintetizzano.

La ricorrente ha formulato una proposta di concordato con continuità aziendale alla stregua del disposto dell'art. 186 bis l.f., che prevede, dopo una prima fase di prosecuzione diretta dell'attività di impresa, la cessione del ramo di attività trasporti e installazione, cd. "Ramo Trasporti", a favore dell'offerente già individuato nel piano o di altra società da individuarsi all'esito della procedura competitiva di cui all'art. 163 bis l.f. In particolare, la ricorrente ha illustrato di aver avviato una ricerca sul mercato di potenziali investitori, all'esito della quale ha ricevuto due offerte irrevocabili di acquisto del "Ramo Trasporti", formulate rispettivamente da Typ S.r.l. società soggetta alla direzione ed al coordinamento dell'unico socio Arcese Trasporti S.p.A. (cfr. doc. 8) e da SIB - Società Italiana Bricolage S.p.A. (doc. 9). Il piano di concordato, quindi, è stato elaborato tenendo conto di quest'ultima proposta d'acquisto, che è stata ritenuta complessivamente più vantaggiosa. L'offerta di acquisto formulata da SIB s.p.a. prevede: - l'acquisto dell'intero Ramo Trasporti, comprendente i beni immateriali di qualunque natura, comprese le piattaforme tecnologiche ed il relativo know-how di processo, i marchi e brevetti, i segni distintivi dell'impresa, i contratti relativi ai clienti, i contratti di trasporto, di appalto, i beni materiali, i permessi, le autorizzazioni e le licenze, i contratti di locazione degli uffici di Pordenone, Rovigo e Truccazzano, nonché la prosecuzione dei

rapporti di lavoro con tutti gli attuali dipendenti di Installo s.r.l. (pari a venti lavoratori) e le passività (per TFR, retribuzioni e ratei, compresi gli oneri contributivi) maturate alla data di trasferimento nei confronti del personale trasferito; - il pagamento del prezzo pari ad € 2.100.000,00 (di cui € 2.000.000,00 per l'avviamento ed € 100.000,00 per le ulteriori componenti del Ramo Trasporti) in unica soluzione alla data di trasferimento, in parte mediante accollo del debito per TFR dei lavoratori, per il resto, in denaro. L'offerta risulta essere sottoposta ad alcune condizioni sospensive, e in particolare: - la predisposizione da parte di Installo s.r.l. di un piano concordatario basato sulla vendita competitiva del Ramo Trasporti; - la conclusione del procedimento di cui all'art. 163 bis l.f. entro e non oltre la fine del mese di ottobre 2022; - il perfezionamento del trasferimento del ramo aziendale entro il 31 dicembre 2022.

L'offerta non prevede, invece, l'acquisto del ramo aziendale "garanzie", la cui operatività è cessata a fine ottobre 2021. Tale ramo attiene alla gestione dei cosiddetti contratti di "estensione di garanzia", ossia contratti in forza dei quali la Installo s.r.l. si era impegnata a riparare i beni che i clienti di e-Price Operations s.r.l. avevano comprato da quest'ultima, estendendo la garanzia al triennio successivo alla scadenza del periodo di garanzia previsto dalla legge. Sul punto, nel piano si prevede lo stanziamento di un fondo destinato alla copertura degli eventuali costi da sostenere per coprire l'intero periodo di validità della garanzia, prudenzialmente stimato in € 500.000,00, considerato che gli ultimi contratti scadranno nell'ottobre 2026. È stato precisato, infatti, che, l'adempimento dei contratti di garanzia verrà effettuato con rimborsi in denaro, considerata la cessazione dell'attività di riparazione.

La cessione è preceduta, come anticipato, da una prima fase di continuità diretta presumibilmente fino al 30/11/2022, con perdite stimate in circa € 92.000,00. L'obiettivo principale della continuità diretta, infatti, è quello di evitare l'interruzione dell'attività al fine di valorizzare il ramo aziendale oggetto della cessione. Il piano, inoltre, prevede: l'incasso dei crediti esistenti alla data della situazione patrimoniale di riferimento, che si esaminerà *infra*; il ricorso alla procedura di "*riversamento spontaneo*" che consentirebbe di regolarizzare, senza l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, la posizione fiscale relativa agli utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, già oggetto di un avviso di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate per l'anno 2015 a cui è seguita la richiesta di documentazione per il periodo di imposta successivo.

In forza di tale attivo la proposta rivolta ai creditori in particolare prevede, entro tre mesi dall'omologa:

I) il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili;

II) il pagamento integrale dei crediti privilegiati;

III) il pagamento dei creditori chirografari in misura pari al 28%.

Quanto alla situazione patrimoniale complessiva riclassificata ai fini del concordato, si rileva che l'attivo è essenzialmente composto dalle risorse finanziarie derivanti dalla cessione del "Ramo trasporti", pari a 2.100.000,00 euro, dalle disponibilità liquide pari a 239.156,00 euro, dai crediti verso clienti e da altri crediti pari rispettivamente a 357.060,00 e 18.629,00 euro. In particolare, i valori dei crediti verso i clienti sono stati rettificati in aumento, a seguito dell'IVA a credito che maturerà sulle fatture da emettere, ed in diminuzione, a seguito di compensazioni con poste a debito ex art. 56 l.f. Il fondo di svalutazione crediti è stato quantificato in 450.052,00 mediante l'applicazione di diverse percentuali di svalutazione che esprimono la probabilità di non riuscire ad incassare in futuro i crediti iscritti in contabilità. Quanto ai crediti commerciali verso la e-Price Operations S.r.l., i valori sono stati rettificati a seguito di compensazione e la differenza a credito della ricorrente è stata quasi interamente svalutata in via prudenziale, tenuto conto che allo stato appare improbabile il pagamento dei creditori chirografari nell'ambito del fallimento della controllante.

Con riferimento al passivo, occorre rilevare che la ricorrente ha provveduto in via prudenziale a stanziare in appositi fondi rischi le passività necessarie per coprire i costi che sorgeranno in costanza di procedura (spese di giustizia, spese di funzionamento della società, spettanze ai professionisti che assistono la società, fabbisogno necessario alla copertura delle perdite maturate e maturande durante la gestione diretta del Ramo Trasporti da parte di Installo Srl). Sono stati, inoltre, costituiti: un "Fondo riparazioni future garanzie", che, come anticipato, è necessario a garantire il rischio connesso alla richiesta di indennizzo da parte dei clienti che hanno richiesto il servizio di estensione di garanzia; un fondo rischi relativo alla causa contro Business Company S.p.a., per interessi e spese legali dovute in forza di sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado nei confronti del fornitore, pendendo ancora il grado d'appello; un fondo rischi "Agenzia delle Entrate", relativamente alle poste necessarie per accedere al riversamento spontaneo di cui si dirà *infra*.

La proposta indica l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile assicurata a ciascun creditore, da apprezzarsi nella miglior soddisfazione conseguibile mediante il piano concordatario rispetto alla liquidazione concorsuale.

Allo stato, e fatti salvi gli approfondimenti demandati all'organo commissariale, l'alternativa liquidatoria appare meno conveniente per i creditori, atteso che: la Installos S.r.l. è priva di beni materiali di valore significativo, ad eccezione degli automezzi di valore comunque esiguo; il valore del "Ramo trasporti" dipende dal valore dell'avviamento, comprensivo essenzialmente del know-how e della professionalità acquisita dal management e dalla forza lavoro.

La relazione ex art. 161, comma 3, l.f. attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che rispettano lo standard richiesto dalle *best practices*. La attestazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.

La relazione appare pertanto, allo stato, sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

In ordine all'analisi di sensitività del piano ed alla previsione sia di scenari diversi ed alternativi connessi al possibile variare di alcuni parametri, sia della loro influenza sulla fattibilità del piano (*stress test*) si osserva che il professionista designato ha considerato: il rischio connesso alla possibile applicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di maggiori sanzioni riconducibili all'utilizzo indebito in compensazione di crediti per attività di Ricerca e Sviluppo relativi all'esercizio 2015 e già oggetto di contestazione (con accantonamento a fondo rischi per 25.000,00); i maggiori costi connessi al possibile incremento delle richieste di adempimento dei contratti di "estensione della garanzia" (pari a 125.000,00). L'attestatore ha confermato, quindi, la sostenibilità del concordato anche in presenza di tali scenari, che avrebbero come unico effetto quello di determinare una piccola riduzione della percentuale di pagamento dei creditori chirografari (che verrebbero soddisfatti in misura pari al 24,7% del loro credito). La relazione attesta, altresì, che la prosecuzione dell'attività di impresa appare funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori, come richiesto dall'art. 186 bis c. 2 lett. b l.f, tenuto conto dell'alternativa liquidatoria in sede fallimentare. Il dott. De Dominicis, invero, ha evidenziato che gli unici beni suscettibili di autonomo realizzo sono rappresentati da alcuni automezzi ed autovetture, di valore approssimativamente pari a 50.000,00 euro, mentre i restanti beni mobili ed il materiale informatico avrebbe un valore pressoché nullo. Tenuto conto altresì dei possibili risultati derivanti dall'esercizio di azione revocatorie e risarcitorie, comunque caratterizzate dalla necessità di sostenere costi e di assumere i rischi connessi all'esito dei giudizi, il professionista ha stimato che l'alternativa liquidatoria in sede fallimentare consentirebbe di ottenere un attivo pari a 633.681,00,

somma che permetterebbe di giungere al soddisfacimento parziale dei creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c..

Poiché la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di un'offerta di trasferimento in favore di un soggetto già individuato (SIB s.p.a.) verso un corrispettivo in denaro del ramo di azienda sopra descritto, occorre ai sensi dell'art. 163 bis lf, comma procedere all'apertura di una procedura competitiva.

La procedura competitiva, pertanto, avverrà al prezzo base di 2.100.000,00 e avverrà alle condizioni e secondo le modalità analiticamente indicate in dispositivo.

Accertati i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, occorre esaminare l'istanza di autorizzazione all'adesione alla procedura di "riversamento spontaneo" e al versamento a favore dell'Agenzia delle Entrate di euro 400.000,00 in esecuzione della procedura medesima. La ricorrente, invero, ha allegato di aver ricevuto nel 2020 dall'Agenzia delle Entrate la notifica di un avviso di accertamento dell'importo di euro 24.922,00, oltre sanzioni ed interessi, quale ammontare dovuto a seguito del disconoscimento di un credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo relativo all'anno 2015. L'Agenzia delle Entrate ha richiesto, quindi, la documentazione relativa al medesimo credito di imposta maturato nel 2016. I consulenti fiscali della ricorrente, quindi, hanno paventato il rischio concreto di un accertamento che riguardasse anche gli anni successivi, fino al 2019, con probabile emersione di un debito fiscale stimato in 900.000,00 euro, comprensivi di sanzioni ed interessi. Ai fini della predisposizione del piano concordatario, quindi, la Installo s.r.l. ha richiesto un parere sull'opportunità di ricorrere alla procedura di "*riversamento spontaneo*", prevista dall'articolo 5, c. da 7 a 12, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in forza del quale possono essere regolarizzati, senza l'irrogazione delle sanzioni e senza l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Come risulta dalla relazione allegata alla domanda di concordato (cfr. Doc. 11) redatta dal Dott. Giuseppe Gregoris, il consulente ha ritenuto utile e opportuno l'accesso alla procedura, stimando l'onere di riversamento in relazione alle annualità dal 2016 al 2019 in 400.000,00 euro. Per tali motivi, secondo la ricorrente, l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo entro il termine di legge del 30 settembre 2022 e il conseguente riversamento spontaneo da effettuarsi entro il 16 dicembre 2022, comporterebbe un sicuro vantaggio per la massa dei creditori. Sul punto, si è espresso, altresì, il Commissario Giudiziale ritenendo di condividere le metodologie ed i criteri utilizzati ai fini della stima effettuata nonché l'opportunità di adesione al "riversamento spontaneo", atteso che: - il riversamento spontaneo comporterebbe un significativo risparmio, che permetterebbe lo svincolo di

risorse finanziarie a vantaggio degli altri creditori; - il pagamento dell'importo di € 400.000,00 avverrebbe dopo l'incasso della liquidità proveniente dalla vendita del Ramo Trasporti, sicché non potrebbe pregiudicare il soddisfacimento dei crediti poziori nella misura indicata nella proposta.

Tanto premesso, questo Collegio ritiene di autorizzare l'adesione alla procedura "di riversamento spontaneo", tenuto conto delle seguenti precisazioni.

Preliminarmente, conviene chiarire che l'adesione alla predetta procedura ed il conseguente pagamento effettuato all'Agenzia delle Entrate, rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione che non possono essere compiuti a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato, senza l'autorizzazione del tribunale. Non è dubitabile, infatti, che si tratti di un atto idoneo ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, e quindi potenzialmente a compromettere la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori. Il Tribunale, quindi, è chiamato a verificare che il compimento dell'atto nel quadro della procedura concordataria non pregiudichi le ragioni dei creditori concorsuali, garantendo la *par condicio creditorum* nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Invero, l'accesso al riversamento spontaneo consentirebbe alla ricorrente di evitare l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi sulle somme dovute all'Agenzia delle Entrate, considerato che il rischio di un accertamento che riguardi anche i periodi di imposta 2016-2019 è apparso concreto e comprovato. La convenienza di accesso alla procedura è stata stimata in 500.000,00 euro, quale differenza tra quanto dovrebbe essere versato con il "riversamento spontaneo" (400.000,00 euro) e la somma che potrebbe essere richiesta da Agenzia delle Entrate, comprensiva di interessi e sanzioni (900.000,00 euro). Tale valutazione è stata condivisa dai consulenti fiscali della Installo s.r.l. e ha ottenuto il parere favorevole del Commissario Giudiziale.

L'importo dovuto per il riversamento spontaneo dovrà essere versato entro il 22 dicembre 2022, ossia evidentemente prima del soddisfacimento degli altri creditori concorsuali. Nondimeno, il pagamento all'Agenzia dell'Entrate potrà avvenire solo se sarà stata già incassata la liquidità necessaria per assicurare il pagamento delle spese di procedura e di tutti i crediti poziori nella misura prevista dal piano, e sarà soggetto ad autorizzazione del giudice delegato.

P.Q.M.

visto gli art. 160, 161, 163, 163-bis, 166 L.F.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Installo s.r.l. quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/201;
- 2) delega alla procedura la dott.ssa Caterina Macchi;
- 3) conferma quale commissario giudiziale la Dott.ssa Patrizia Meranda professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 lf;

- 4) ordina la convocazione dei creditori per il giorno 17 GENNAIO 2023 ORE 11,30 nell'ufficio del giudice delegato, fissando termine sino al 20 ottobre 2022 per le comunicazioni di cui all'art. 171 II comma lf da parte del commissario giudiziale;
- 5) stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente e della somma di € 18.000,00 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura mediante versamento sul conto corrente della procedura;
- 6) dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione *ex art. 172 lf*, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.172 I comma lf. Il commissario giudiziale, fin dall'invio della prima comunicazione, provvederà ad illustrare dettagliatamente ai creditori le modalità di esercizio del diritto di voto, così come disciplinate dall'art.178 lf, chiarendo loro che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione *ex art. 172 lf*;
- 7) dispone che la medesima società consegna al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;
- 8) ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 lf, nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Milano, sia sul quotidiano Il Corriere della Sera e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 lf, un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- 9) dispone che si proceda all'apertura di una procedura competitiva *ex art 163 bis l.f.* per l'aggiudicazione del "Ramo Trasporti" della Installo s.r.l. alle seguenti condizioni:
- a. la vendita verrà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il Ramo d'Azienda, con la clausola "visto e piaciuto",
 - b. non saranno concesse garanzie da parte del cedente,
 - c. il cessionario subentrerà nei contratti compresi nel Ramo d'Azienda ed assumerà le connesse obbligazioni attive e passive unicamente per la parte relativa a crediti e debiti sorti dopo la sottoscrizione del contratto di cessione;
 - d. fatta eccezione per i debiti oggetto di accollo da parte del cessionario, accollo che dovrà essere liberatorio per il cedente, verrà esclusa, *ex art. 105 quarto comma LF*, la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi al Ramo d'Azienda ceduto sorti prima del trasferimento;

- e. la cauzione da versare per partecipare alla gara dovrà essere proporzionale (10%) al prezzo offerto al lordo degli eventuali accolti;
- f. successivamente all'aggiudicazione ed entro due giorni dal provvedimento di autorizzazione alla vendita l'Aggiudicatario dovrà avviare la procedura di consultazione sindacale previste dall'art. 47 della L. 428/90 per il trasferimento del personale facente parte del Ramo d'Azienda;
- g. la stipula del contratto di cessione del Ramo d'Azienda avverrà entro il termine di dieci giorni dall'espletamento della procedura di consultazione sindacale, ovvero dal raggiungimento del relativo accordo, dinanzi a Notaio individuato dalla cedente;
- h. il pagamento del saldo prezzo, al netto della cauzione e degli accolti dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione del Ramo d'Azienda, in unica soluzione.

10) Fissa come prezzo base delle offerte il valore di euro 2.100.000,00 (euro duemilioneicento/00) , con rilancio minimo non inferiore a € 50.000,00.

11) Fissa per la celebrazione della gara l'udienza del 19 OTTOBRE 2022 ORE 12 davanti al Giudice Delegato Dott. Caterina Macchi;

12) Dispone che la presentazione delle offerte e lo svolgimento della gara avvengano secondo le seguenti modalità:

- a. le dichiarazioni di offerta, munite di marca da bollo di euro 16,00, in busta chiusa anonima e con indicazione di uno pseudonimo, dovranno essere presentate entro le ore 13,00 del giorno feriale antecedente la data fissata per la celebrazione della gara, presso lo Studio della Dr.ssa Patrizia Meranda in Milano, Via Teodosio n. 60 e dovranno contenere:
 - i. la denominazione, la sede ed il codice fiscale della società e le generalità ed il codice fiscale del legale rappresentante;
 - ii. l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena d'inefficacia, al prezzo base indicato nell'avviso di vendita;
 - iii. copia del certificato del Registro delle Imprese, fotocopia del documento d'identità di chi ha sottoscritto l'offerta in rappresentanza della società e copia dell'atto da cui risultino i poteri del soggetto che ha sottoscritto l'offerta;
 - iv. un assegno circolare non trasferibile intestato a Concordato Preventivo Installo S.r.l. di importo pari al 10% del prezzo offerto al lordo degli eventuali accolti, a titolo di cauzione. La Dr.ssa Patrizia Meranda, anche tramite un proprio delegato, all'atto della ricezione delle buste segnerà su

ciascuna data e ora di ricezione e le prenderà in custodia sino al momento della gara;

- b. il giorno e all'ora fissata per la gara, innanzi al Giudice Delegato, alla presenza degli offerenti comparsi, si provvederà ad aprire le buste con le offerte pervenute e se risulteranno presentate più offerte valide si procederà a gara mediante offerte in aumento da effettuarsi, ciascuna, nel termine di sessanta secondi dall'apertura della gara o dall'offerta immediatamente precedente; in ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore all'importo sopra indicato; il lotto verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato l'offerta più alta;
- c. ciascun offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore munito di procura risultante da scrittura privata anche non autenticata (purché accompagnata, in tal caso, da una fotocopia del documento d'identità dell'offerente), salvo che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese;
- d. all'offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della gara.
- e. saranno a carico dell'aggiudicatario tutti gli eventuali oneri, anche fiscali, e le spese – anche notarili - relative al trasferimento.

13) dispone che il commissario nominato provveda a pubblicare fino al 3 ottobre 2022, tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite, sul Portale delle Vendite pubbliche e sul giornale SOLE 24 ORE, nonché su siti internet specializzati, l'avviso di vendita competitiva con le condizioni di cui al presente decreto, comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una data room messa a disposizione dalla stessa Società debitrice così da permettere la consultazione dei dati contabili ed aziendali rilevanti.

14) autorizza la ricorrente ad aderire alla procedura di “riversamento spontaneo” prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

Si comunichi alla società e al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Milano, il 15 settembre 2022.

Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi